



Assegnazione d'ufficio di domicili digitali alle imprese individuali con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento - ex art. 37 D.L. N. 76/2020.

Il Dirigente dell'area anagrafe e registri e Conservatore del registro imprese,

- visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), come modificato dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, a norma del quale: "... le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1°ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580... ";
- vista la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. n. 62670 del 25/10/2023) con la quale si invita l'Ufficio ad assegnare il domicilio digitale ad alcune imprese individuali che risultano non aver iscritto nel Registro delle imprese la propria pec;
- atteso che dall'istruttoria compiuta dall'ufficio risulta che le n. 15 imprese indicate nel documento Allegato e segnalate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, risultano essere prive di domicilio digitale in quanto non hanno mai ottemperato all'obbligo di iscrizione della propria pec ovvero la pec comunicata è stata cancellata dall'Ufficio perché invalida, scaduta o revocata;
- considerato che l'Ufficio ha avviato il procedimento per l'iscrizione del domicilio digitale e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa, in misura triplicata, per omesso adempimento, tramite notifica dell'atto di diffida, come stabilito dal citato art. 37 Dlgs 76/2020, invitando le citate imprese a provvedere alla comunicazione al Registro delle imprese del proprio domicilio digitale nel termine di 30 giorni, come da documento Allegato;
- atteso che il predetto atto di diffida è stato notificato tramite consegna a mano o compiuta giacenza, il tutto come meglio indicato nel documento Allegato:



- visto che è decorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui sopra;
- considerato che le imprese indicate nel documento Allegato risultano attive, non soggette a procedura concorsuale e prive di domicilio digitale, come richiesto dall'art. 37 DL 179/2020;
- visto che pertanto sussistono i presupposti per l'iscrizione d'ufficio dei domicili digitali con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa, in misura triplicata, per omesso adempimento ai sensi dell'art. 37 D.L. n. 76/2020;
- preso atto che il programma informatico di Infocamere S.C.p.A. (gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580) di elaborazione delle posizioni contenute nell'Allegato, provvede, in sede di assegnazione del domicilio digitale, all'effettuazione di controlli automatici che consentono di scartare le posizioni che, nel frattempo, avessero assolto all'obbligo di comunicazione della proprio domicilio digitale;
- visto il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012;
- visto lo Statuto camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 4 del 27 luglio 2023;
- acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di merito e di fattibilità del presente provvedimento espresso dalla Responsabile del Servizio “Pubblicità legale e supporto amministrativo alle imprese”, che a tal fine appone in calce la propria firma;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 07 dicembre 1995, n. 581 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- per i motivi sopra indicati,

DETERMINA

- a) di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle n. 15 imprese individuali di cui all'elenco Allegato ai sensi l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), come modificato dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120) secondo quanto indicato nelle premesse;
- b) di iscrivere d'ufficio nel registro delle imprese i domicili digitali assegnati automaticamente alle imprese individuali di cui al punto 1, in conformità a quanto illustrato nelle premesse;



- c) di non procedere all'assegnazione del domicilio digitale alle imprese individuali di cui all'elenco Allegato che, in sede di assegnazione automatica, risultassero, nel frattempo, avessero assolto all'obbligo di comunicazione della proprio domicilio digitale;
- d) di irrogare, contestualmente, la sanzione amministrativa in misura triplicata per omesso adempimento - ex art. 37 D.L. n. 76/2020 - alle imprese di cui all'Allegato, secondo le modalità indicate dall'art. 3, lett. i) del Regolamento, con esclusione delle imprese che, in sede di assegnazione del domicilio digitale, venissero scartate;
- e) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di commercio di Verona - nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. Avverso la presente Determinazione è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione (art. 40 comma 7 DL 76/2020).
- f) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Responsabile
del Servizio Pubblicità Legale
e Supporto Amministrativo alle Imprese
(*Dott.ssa Elena Cassani*)

Il Dirigente
dell'Area Anagrafe e Registri
e Conservatore del Registro delle Imprese
(*Dott. Pietro Scola*)

Allegato: elenco imprese.